



CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE

Numero	Data
242	26-09-2023

OGGETTO:	PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTO DAL COMMA 6 LETTERA C) AI SENSI DEL D. LGS. N. 201 DEL 06 NOVEMBRE 2011, COVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011, DELL'OPERATRICE VICE CAPO CUOCO (AREA OPERATORI ESPERTI – CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021) A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) MATR. 05.
-----------------	--

IL SEGRETARIO - DIRETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 93 del 29.04.1993 con la quale si approvavano i verbali e si nominava quale vincitrice del pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di Operatore/trice di Cucina (ex III[^] q.f.) a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) presso l'Ente la Sig.ra L.M. nata a Bovolenta (PD) successivamente identificata con Matr. 05;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 126 del 25.05.1993 con la quale si procedeva all'assunzione dell'Operatrice di Cucina (ex III[^] q.f.), Matr. 5, a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali), previo superamento del periodo di prova, presso l'Ente con decorrenza dal 15.05.1993;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 317 del 23.11.1993, con la quale si procedeva, a seguito di positivo superamento del periodo di prova previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alla nomina in ruolo della suddetta Operatrice di Cucina (ex III[^] q.f.), Matr. 05, con decorrenza dal 15.05.1993;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 534 del 29.12.1997, con la quale si approvavano i verbali e si nominava quale vincitrice del concorso interno per la copertura di n. 1 posto di Aiuto Cuoco/a (Esecutore – IV[^] q.f.) a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) presso l'Ente la Sig.ra L.M. nata a omissis successivamente identificata con Matr. 05;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 149 del 21.07.1999, con il quale si procedeva alla collocazione nel nuovo inquadramento professionale del personale dipendente in servizio in data 31.03.1999, tra cui raffigurava l'Aiuto Cuoca (Esecutore – IV[^] q.f.), Matr. 05, ove risultava inquadrata nella Cat. B Pos. B1;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 368 del 30.09.2000, con il quale si prendeva atto dell'avvenuta progressione economica orizzontale del personale dipendente in ruolo dell'Ente, tra cui raffigurava l'Aiuto Cuoca, Matr. 05, ascritta alla Cat. B Pos. B2;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 10 del 23.01.2006, con il quale si prendeva atto

dell'avvenuta progressione economica orizzontale del personale dipendente in ruolo dell'Ente, tra cui raffigurava l'Aiuto Cuoca, Matr. 05, iscritta alla Cat. B Pos. B3;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 67 del 23.02.2009, con il quale si prendeva atto dell'avvenuta progressione economica orizzontale del personale dipendente in ruolo dell'Ente, tra cui raffigurava l'Aiuto Cuoca, Matr. 5, iscritta alla Cat. B Pos. B4;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 238 del 18.09.2023, con il quale si prendeva atto dell'avvenuta progressione economica orizzontale del personale dipendente in ruolo dell'Ente, tra cui raffigurava l'Aiuto Cuoca, Matr. 5, iscritta alla Cat. B Pos. B5;

VISTA la comunicazione del 06.02.2023, recepita con ns. prot. n. 265 pari data, con la quale l'Aiuto Cuoca (Cat. B, Pos. B5) a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) Matr. 05 presentava la domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 10.10.2023 (09.10.2023 ultimo giorno di lavoro presso l'Ente);

VISTA la nota del 28.03.2023, recepita con ns. prot. n. 689 del 05.04.2023, con la quale la summenzionata lavoratrice Matr. 05, in previsione delle dimissioni per prossimo pensionamento, comunicava il periodo di preavviso lavorativo per il periodo dal 16.04.2023 al 15.06.2023;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 22 del 29.03.2023, con la quale si attuava il nuovo Sistema di Classificazione Professionale del Personale del Centro Servizi "A. Galvan" di Pontelongo (PD), ex Art. 12 del CCNL Funzioni locali Triennio 2019-2021, ove la soprannominata dipendente Matr. 01 risultava inquadrata nel profilo di Operatrice Vice Capo Cuoco – Area Operatori Esperti con decorrenza dall'01.04.2023;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 105 del 14.04.2023, con il quale si prendeva atto del periodo di preavviso in previsione delle dimissioni per prossimo pensionamento dell'Operatrice Vice Capo Cuoca di Cucina (Area Operatori Esperti – CCNL Funzioni Locali 2019/2021), Matr. 05, a tempo indeterminato e a tempo pieno per il periodo dal 16.04.2023 al 15.06.2023;

VISTO l'art. 24 comma 6 lettera c) del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale recita *"6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;"*

VISTO, altresì, il successivo comma 7 il quale prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dal precedente comma 6, viene conseguito unitamente ad un'anzianità contributiva minima di 20 anni;

CONSIDERATO che il requisito dei 66 anni di età anagrafica è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita e che, per l'anno 2019 - 2024, tale requisito risulta essere pari a 67 anni;

CONSIDERATO, inoltre, che Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2015 ha sottolineato che il limite anagrafico ordinamentale per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni è fissato in 65 anni di età per la generalità dei dipendenti. Tale limite, che non è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, è stato oggetto di interpretazione autentica con

l'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) il quale, infatti, ha espressamente indicato che il limite ordinamentale dei 65 anni non può essere modificato dall'elevazione dei nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, introdotti dalla riforma previdenziale "Fornero" e *"costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*. La medesima circolare specifica anche che, solo nel caso in cui il dipendente al compimento dell'età ordinamentale (65 anni) non abbia già raggiunto un qualsiasi diritto a pensione, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro per permettergli appunto di maturare i requisiti minimi per l'accesso alla pensione

RILEVATO che:

- La Sig.ra L. M. nata il omissis dipendente di questo Ente, alla data del 31.12.2011 non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto, come disposto dall'articolo 24 comma 5 del citato DL 201/2011, trova applicazione la Riforma previdenziale Fornero di cui al citato DL n. 201/2011;
- Al compimento del 65° anno di età (omissis) non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto il rapporto di lavoro è proseguito al fine di raggiungere il primo diritto utile a pensione (pensione anticipata o pensione di vecchiaia);
- l'interessato alla data del omissis raggiungerà il requisito anagrafico di 67 anni oltre ad una anzianità contributiva superiore a 20 anni, requisiti utili per il conseguimento della Pensione di vecchiaia;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla sua cessazione per raggiunti limiti di età a far data dal 10.10.2023 (ultimo giorno di lavoro in data 09.10.2023);

ATTESO che, il periodo di preavviso sopracitato risulta rispettato e si è concluso in data 15.06.2023;

Rilevato che l'anzianità contributiva alla data di cessazione sarà data da:

- 1 anni, 3 mesi e 14 giorni a tempo determinato presso l'Ente;
- 29 anni, 3 mesi e 26 giorni in ruolo presso l'Ente;

per complessivi 32 anni, 6 mesi e 10 giorni;

VISTO il D. Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, convertito in Legge, con modificazioni, dall'Art. 1 comma 1 Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile debitamente predisposta e sottoscritta dagli uffici amm.vi competenti, che in calce al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTE le disposizioni di legge in materia;

D E C R E T A

- 1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in preambolo esposte, delle dimissioni volontarie per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dal comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 201 del 06 Novembre 2011, convertito in Legge, con modificazioni, dall'Art. 1 comma 1 Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 dal posto di Operatrice Vice Capo Cuoca (Area Operatori Esperti – CCNL Funzioni Locali 2019/2021) a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali), Matr. 05, con decorrenza dal 10.10.2023 (ultimo giorno di lavoro presso l'Ente 09.10.2023);

- 2) DI DARE ATTO che le dimissioni volontarie sono state presentate con l'osservanza dei termini di preavviso fissati dall'art. 39 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, così come sostituito dall'art. 12 del C.C.N.L. del 09.05.2006;
- 3) DI DARE ATTO, che il periodo di preavviso per le dimissioni sopracitate risulta rispettato;
- 4) DI CERTIFICARE che la suindicata dipendente Matr. 05, in base agli atti d'ufficio, alla data di cessazione dal servizio avrà maturato complessivamente 32 anni, 6 mesi e 10 giorni utili ai fini del trattamento di quiescenza;
- 5) DI TRASMETTERE una copia del presente provvedimento alla lavoratrice sopra indicata;
- 6) DI INCARICARE l'Ufficio Personale dell'Ente a trasmettere alla competente sede provinciale INPS – gestione ex INPDAP la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS);
- 7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all'Albo Elettronico nel sito Istituzionale dell'Ente.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
FRANZOLIN ELISABETTA

IL DIRETTORE
DOTT. ROCCON DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.